



**Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

**N. 218 – 45499 / 2012**  
**(numero-protocollo/anno)**

**Oggetto:** autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biomasse legnose ubicato nel comune di Airasca (TO).

Impresa: **C&T S.p.A.**

Codice Impresa: **002896**

**Il Dirigente del Servizio**

**Premesso che:**

- La Società S.E.R. S.r.l. (ora C&T S.p.A.), in data 29/03/2000, con Autorizzazione n. 58/2000 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (M.I.C.A.), è stata autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 53/98 e dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/88 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato con biomasse legnose da ubicarsi nel comune di Airasca, in via Vicendette 2/A;
- A seguito di intervenuta variazione di titolarità, l'autorizzazione di cui al punto precedente è stata volturata con D.D. n. 77-29378 del 06/05/2008 del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse energetiche della Provincia di Torino, alla Società C&T S.p.A., P. IVA 01307610426; sede legale attuale: via Sandro Totti n. 3, Ancona.
- La Società C&T S.p.A. nel corso del 2010 ha eseguito un rifacimento parziale di alcune componenti tecnologiche dell'impianto, riguardante in particolare:
  - linea di trattamento fumi (ampliamento del filtro a maniche)
  - realizzazione della terza torre evaporativa
  - modifica della tettoia di stoccaggio delle biomasse legnose;
- Il rifacimento parziale di cui sopra è stato comunicato al Comune di Airasca con procedura di denuncia inizio attività n. 5 del 22/02/2010 e si è concluso in data 14/07/2010;
- La centrale in oggetto impiega biomasse (cippato di legno non trattato) di tipologia prevista dall'Allegato 10 alla Parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., configurandosi pertanto quale impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, assoggettato ad Autorizzazione Unica ex. art. 12 del D.Lgs 387/2003;
- La Società C&T S.p.A. ha presentato alla Provincia di Torino, in data 7 agosto 2012 (ns. prot. n. 629846) e perfezionato in data 20/09/2012 (ns. prot. n. 725011), istanza di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 all'esercizio di un *impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biomasse legnose*;
- La Provincia di Torino, con nota prot. n. 697362 del 12/09/2012, ha avviato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto e indetto, ai sensi degli art. 14 e seguenti della Legge 7



agosto 1990 n. 241 e s.m.i., apposita conferenza dei servizi, la cui riunione è stata convocata per il giorno 11/10/2012, cui sono stati invitati a partecipare, oltre al proponente, i soggetti territoriali ed istituzionali interessati nel procedimento unico.

**Considerato che:**

- L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- L'esercizio dell'impianto in oggetto necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 trattandosi di impianto di combustione che impiega biomasse solide con potenza primaria in ingresso superiore a 1 MW;
- Sull'area oggetto dell'intervento non insistono vincoli di carattere ambientale o idrogeologico;
- Il sito di localizzazione dell'impianto non è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- La centrale è ubicata in un'area industriale, adiacente allo stabilimento di SKF Industrie S.p.A. a cui fornisce calore prodotto in cogenerazione sotto forma di vapore per una quota pari al 50% circa del fabbisogno termico complessivo annuale ;
- Il D.M. 10/09/2010, avente ad oggetto "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", al punto 16.1, riporta i criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio e, tra gli elementi per la valutazione positiva dei progetti, indica in particolare:
  - alla lettera d), il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui i siti industriali, le cave e le discariche;
  - alla lettera h), l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse.
- In sede di Conferenza dei Servizi del 11/10/2012 il Comune di Airasca ha espresso parere favorevole, confermando le forme di compensazione ambientale già convenute;
- Nell'ambito della stessa Conferenza dei Servizi, l'ARPA si è impegnata a concordare con il gestore le modalità di esecuzione del monitoraggio in continuo dei parametri delle emissioni in atmosfera (SME).

**Rilevato che:**

- Gli interventi di rifacimento parziale dell'impianto effettuati nell'anno 2010 di cui in premessa si configurano come modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Anche ai sensi della normativa intervenuta successivamente (art. 5 comma 3 del D.Lgs. 28/2011), non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato;



- Secondo i dati forniti dall'Impresa, oltre il 90% delle biomasse impiegate nella centrale nel 2011 proviene da fornitori localizzati entro un raggio massimo di 50 km (localizzati in particolare nelle Province di Torino e Cuneo);
- La Società non intende rinnovare l'autorizzazione al recupero in via semplificata di biomasse legnose classificate come rifiuti dalla normativa vigente, di cui all'Autorizzazione M.I.C.A. del 29/03/2000;

**Ritenuto che:**

- Relativamente alle emissioni in atmosfera, tenuta in adeguata considerazione la potenza della centrale, e i limiti emissivi previsti dalla normativa vigente, l'impianto è stato in grado nel tempo di garantire valori emissivi entro i limiti normativi e in alcuni casi inferiori agli stessi, con l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;
- Il DM 2 marzo 2010 prevede fattori premianti per le biomasse provenienti da "filiera corta", intendendo con ciò biomasse prodotte entro un raggio di 70 km dalla centrale e definisce modalità per la tracciabilità della stessa, tuttavia questo costituisce un fattore premiante e non una condizione necessaria per l'autorizzazione dell'impianto stesso.

**Acquisito:**

- Il parere del Comune di Airasca, in sede di conferenza dei servizi ;
- Il parere dell'ARPA Piemonte, in sede di conferenza dei servizi;
- Il parere della Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in sede di conferenza dei servizi;
- La dichiarazione della C&T S.p.A. del 15/02/2012, relativa all'esecuzione delle opere di rifacimento parziale di cui alla DIA n. 5 del 22/02/2010;
- Il verbale degli incontri tra ARPA Piemonte e C&T S.p.A. del 18 e del 26 ottobre 2012 (ns. prot. n. 881856 del 12/11/2012).

**Visto:**

- La Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- La Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE";
- Il D.M. 10 settembre 2010: "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili", pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;
- La Legge 23 luglio 2009, n. 99: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";

- Il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- La L.R. 7 ottobre 2002, n. 23, recante disposizioni in campo energetico;
- La L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.";
- La D.G.R. dell'11 novembre 2002 n. 14-7623: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria". Aggiornamento dell'assegnazione dei comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione;
- La D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 5-3314 recante indicazioni procedurali sullo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003
- La D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 6-3315, relativa all'individuazione dei siti non idonei all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biomasse.
- Il Programma energetico provinciale, approvato con D.C.P. n. 137489 del 14/01/2003;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- La L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

#### DETERMINA

- 1) Di dare atto che ai sensi dell'art. 14 *ter* della Legge 241/90 e s.m.i. la Conferenza dei Servizi del 11/10/2012, per l'acquisizione degli atti di assenso per l'esercizio di quanto in oggetto, può essere dichiarata favorevolmente conclusa per le ragioni esposte in premessa;
- 2) Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 la Società **C&T S.p.A.** all'esercizio dell'impianto sito nel comune di Airasca, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3) Di includere nella presente:
  - **l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., valevole per 15 anni dalla data di emanazione dell'Autorizzazione Unica e la cui domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza;**



- 4) Di vincolare l'autorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni riportate nell'*Allegato A*;
- 5) Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della Legge 241/90, così come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. 78/2010, il presente provvedimento conclusivo del procedimento, adottato valutando le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti;
- 6) Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione, ai fini dell'esercizio dell'attività, è condizionata alla presentazione delle garanzie fidejussorie di cui all'art. 13 del D.M. 10/09/2010, che dovranno essere prestate a favore della Provincia di Torino, improrogabilmente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica della presente;
- 7) Di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

#### **EVIDENZIA CHE**

▪ La presente autorizzazione:

- Sostituisce integralmente l'attuale autorizzazione del M.I.C.A. n. 58 del 29/03/2000;
- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
- costituisce titolo ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- decade, previa diffida e assegnazione del termine per controdedurre e per adempiere alle prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto relativamente all'esercizio dell'impianto;
- comprende tutti gli atti di autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o silenzio assenso comunque denominati previsti dalle singole norme e resi dalle autorità intervenute in Conferenza dei Servizi;
- non prevede alcuna scadenza; restano pertanto valide le scadenze delle singole specifiche autorizzazioni previste dalle leggi di settore, che dovranno essere rinnovate dal titolare dell'impianto secondo quanto previsto dalle rispettive normative;
- ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; eccezione a tale obbligo è costituita dall'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica;
- nel caso in cui a fine vita dell'impianto alcune strutture troveranno un utilizzo compatibile con la localizzazione e l'attività in essere nel sito produttivo, previa valutazione congiunta della Provincia e del Comune sulla conformità urbanistica, si svincolerà la fidejussione per il valore delle opere che potranno non essere ripristinate;
- deve essere conservata in copia conforme in sede di stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli enti preposti ai controlli di loro competenza;

- Eventuali modifiche al progetto approvato o passaggi di titolarità dell'impianto o variazione di forma giuridica dell'Azienda devono essere preventivamente comunicati ed assentiti dalla Provincia.

### **DISPONE**

che il presente atto sia trasmesso al Comune di Airasca, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Torino, all'ASL TO3 e alla Regione Piemonte - Direzione Innovazione, Ricerca ed Università - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

### **INFORMA**

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Provincia, non assume rilevanza contabile.

Torino, 13/11/2012

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Francesco Pavone



<b>ALLEGATO A</b>	<b>SCHEDA DESCRITTIVA</b>
<b>C&amp;T S.p.A.</b>	<b>CODICE IMPRESA: 002896</b>

<i>Impresa</i>	<b>C&amp;T S.p.A.</b>
<i>Partita IVA</i>	01307610426
<i>Sede Legale</i>	Ancona, via S. Totti, 3
<i>Attività dell'Impresa</i>	Lo stabilimento di Airasca è destinato alla produzione di energia elettrica e termica
<i>Ubicazione impianto</i>	Airasca – Via Vicendette 2/A –
<i>Domanda d'autorizzazione concernente</i>	Impianto di cogenerazione alimentato a biomassa legnosa

L'impianto è così caratterizzato:

- Stoccaggio del cippato sotto tettoia con sistema di caricamento automatico;
- Sistema di generazione termoelettrica con le seguenti caratteristiche:
  - forno di combustione a griglia mobile
  - bruciatore per combustione di polverino di legno e biomasse con pezzatura < 0,5 mm
  - potenza primaria immessa col combustibile (biomassa solida): 49 MW circa
  - produzione di 55 t/h di vapore a 55 bar e 450° C
  - gruppo di generazione termoelettrica con turbina a vapore a condensazione di potenza elettrica nominale pari a circa 13,5 MW
  - condensatore ad acqua e sistema di raffreddamento a torri evaporative (n. 3)
- Sistemi di abbattimento degli inquinanti (caldaia a biomassa):
  - N. 4 cicloni depolveratori
  - filtri a maniche a celle indipendenti dotato di superficie filtrante totale pari a 4610 m<sup>2</sup> e sistema pulizia "jet-pulse".
  - sistema iniezione calce per abbattimento componenti acide con assorbimento a secco
  - DENOX non catalitico (SNCR): iniezione di soluzione di ammoniaca direttamente in camera di combustione.
- Sistema di trasporto evacuazione polveri:
  - n. 4 redler (trasportatori a catena raschiante) situati sotto le tramogge dei filtri e n. 1 redler di raccolta ceneri sotto i cicloni
- Interfaccia scambio termico per cessione vapore a stabilimento SKF

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda

<b>ALLEGATO A</b>	<b>QUADRO EMISSIONI</b>
<b>C&amp;T S.p.A.</b>	<b>CODICE IMPRESA: 002896</b>

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm³/h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli <sup>(1)</sup>	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm³]	[kg/h]				
01	GENERATORE DI CALORE A BIOMASSA	120	126.000	POLVERI TOTALI	20 (\$) <sup>10</sup>		*	DENOX SNCR  CICLONE  FILTRO A MANICHE	40	i valori di concentrazione sono riferiti ai fumi secchi e a un contenuto volumetrico di ossigeno pari a 11% a 0°C e 0,101 Mpa
				CO	200 (\$) <sup>100</sup>		*			
				COT	20 (\$) <sup>10</sup>		*			
				NOx (come NO <sub>2</sub> )	400 (\$) <sup>200</sup>		*			
				SOx (come SO <sub>2</sub> )	50		*			
				NH <sub>3</sub>	5		*			
				HCl	10		*			

(§) valori medi giornalieri

(\*) Previsto monitoraggio in continuo





ALLEGATO A	PRESCRIZIONI
C&T S.p.A.	CODICE IMPRESA: 002896

### Emissioni in atmosfera

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione, fissati nel **Quadro Emissioni** del presente Allegato A, rappresentano la massima **concentrazione media oraria** di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dagli impianti considerati, salvo quando diversamente specificato.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti e dei sistemi di contenimento delle emissioni devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato A.
4. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento, di arresto e di guasto impianto. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento, di arresto e di guasto impianto.
5. Gli stati dell'impianto, l'applicabilità dei limiti di emissione e il funzionamento del Sistema Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.) in ciascuno di essi, devono essere definiti dal Gestore con A.R.P.A. Piemonte e descritti nella relazione tecnica di cui al successivo punto 13.
6. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore deve adottare immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
7. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.
8. Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di prestazione ambientale richiesti, sul filtro a maniche deve essere installato idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo della caduta di pressione ai capi dell'elemento filtrante, avente la funzione di segnalare l'intasamento dell'elemento filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione.
9. L'impresa deve effettuare sulle emissioni provenienti dalla caldaia a biomassa (**punto di emissione n. 01**), **misurazioni in continuo**, mediante Sistema Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.), di:
  - portata volumetrica, pressione e temperatura degli effluenti
  - tenore di ossigeno libero (O<sub>2</sub>)
  - tenore di vapore acqueo (se necessario)
  - concentrazioni dei seguenti inquinanti:
    - Polveri totali,
    - Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>)
    - Monossido di carbonio (CO),
    - Carbonio organico totale (COT)



- Ossidi di zolfo (SO<sub>x</sub>),
- Composti inorganici del cloro (come HCl)
- Ammoniaca (NH<sub>3</sub>)

10. L'impresa dovrà inoltre misurare e registrare nel sistema S.M.E. i seguenti parametri di processo:

- temperatura al focolare
- temperatura di volta della camera di combustione,
- potenza elettrica istantanea lorda
- potenza termica istantanea ceduta alle utenze
- temperatura fumi ingresso sistema di filtrazione
- portata istantanea del combustibile solido
- stato dei bruciatori a polverino (on-off)
- stato dei bruciatori ausiliari (on-off)
- stato dei ventilatori di estrazione (un segnale on-off per ogni ventilatore)
- stato iniezione calce (on-off)
- stato iniezione ammoniacca (on-off)
- stato sistema filtrazione (on-off)
- pressione differenziale sistema di filtrazione

11. Le apparecchiature per il monitoraggio delle emissioni devono essere progettate, esercitate, verificate e calibrate a intervalli regolari, secondo le modalità previste dall'Allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Le registrazioni dei dati devono essere conservate in stabilimento, su supporto informatico, per 5 anni, a disposizione degli enti preposti al controllo.

12. Per la valutazione dei risultati e l'assicurazione della qualità dei dati delle misurazioni in continuo relative al punto di emissione n. 1 si fa riferimento a quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e alle indicazioni fornite da A.R.P.A. Piemonte. Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.) deve essere in grado di verificare il rispetto dei valori limite in tutte le sue formulazioni, nonché il rispetto delle prescrizioni di carattere gestionale. Devono essere impiegati i metodi di misura previsti dall'Allegato 2 al DM 31 gennaio 2005 riassunti nella tabella seguente, in relazione alle caratteristiche emissive dell'impianto oggetto dell'autorizzazione.

CO	NDIR, FTIR
POLVERI TOTALI	Diffrazione di luce, Estinzione di luce
NO <sub>x</sub>	Chemiluminescenza, NDIR, FTIR, NDUV
SO <sub>x</sub>	NDIR, FTIR, NDUV
COT	FID
TEMPERATURA	Termometria
VAPOR ACQUEO	NDIR, FTIR, Psicometrico
O <sub>2</sub>	Paramagnetico, Ossido di zirconio
AMMONIACA (NH <sub>3</sub> )	NDIR, FTIR, Elettrochimico

13. L'impresa, entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà inviare alla Provincia di Torino e all'A.R.P.A. l'aggiornamento della **relazione tecnica**, descrittiva del sistema di monitoraggio, in continuo delle emissioni e delle modalità di gestione dello stesso, redatta secondo le indicazioni fornite da A.R.P.A. Piemonte nel corso degli incontri con l'impresa del 18 e del 26 ottobre 2012, di cui al relativo verbale (ns. prot. n. 881856 del 12/11/2012).

14. Entro lo stesso termine di 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, l'impresa dovrà inoltre implementare un sistema di teletrasmissione per rendere direttamente accessibili in remoto i dati rilevati dal Sistema di Monitoraggio delle Emissioni al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Torino.
15. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese, dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato A, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono, inoltre, essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

### **Energia**

16. Al fine di garantire un'elevata efficienza energetica complessiva e un adeguato risparmio di energia primaria e di emissioni di CO<sub>2</sub>, il gestore dovrà impegnarsi a massimizzare il recupero di energia termica in cogenerazione dell'impianto, in funzione delle utenze termiche presenti nelle vicinanze del sito.
17. Per quanto sopra esposto, il gestore, entro un anno dalla data della presente autorizzazione dovrà provvedere a incrementare la potenza termica erogabile in cogenerazione dall'impianto, in misura tale da garantire la completa copertura del fabbisogno delle utenze termiche di cui al punto precedente.

### **Biomasse combustibili**

20. L'impianto potrà utilizzare esclusivamente biomasse ligno-cellulosiche delle tipologie previste dall'Allegato 10 alla Parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
21. L'impresa deve conservare le fatture di acquisto delle biomasse utilizzate unitamente alla documentazione che attesti le caratteristiche, i quantitativi utilizzati e la provenienza delle stesse, da esibire su richiesta degli Organi di controllo e da inserire nella relazione annuale di cui al punto 30.
22. Nel caso in cui l'Impresa intenda impiegare nell'impianto anche biomasse qualificate come rifiuti, dovrà ottenere l'apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di gestione rifiuti.

### **Rifiuti**

23. L'Impresa si impegna a gestire tutti i rifiuti generati dall'attività nel rispetto delle disposizioni sul deposito temporaneo stabilite nella parte IV, art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.

### **Rumore**

24. L'Impresa deve garantire il rispetto dei limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, secondo la zonizzazione approvata dal comune di Airasca.

### **Prelievi e scarichi idrici industriali**

25. L'approvvigionamento idrico dell'impianto avviene tramite i pozzi in concessione all'impresa SKF Industrie S.r.l.



26. Le acque reflue dello stabilimento confluiscono nella fognatura interna del sito industriale, distinta in tre reti:

- una che convoglia i reflui di processo all'impianto di trattamento chimico fisico;
- una, definita "nera", che convoglia i reflui domestici e parte dei reflui di processo all'impianto di trattamento biologico;
- una, definita "bianca", che convoglia reflui di raffreddamento indiretto e acque meteoriche;

Le tre reti si congiungono prima dello scarico finale. Titolare dell'autorizzazione dello scarico finale in acque superficiali (Canale De Nicola) cod. TO3204120 è l'impresa SKF Industrie S.r.l.

27. E' facoltà dell'impresa C&T S.p.A. richiedere alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche l'autorizzazione per realizzare uno scarico autonomo per i propri reflui in acque superficiali.

### Connessione alla rete elettrica

28. L'energia elettrica prodotta è immessa sulla rete di distribuzione a media tensione (15 kV) gestita dai ENEL Distribuzione S.p.A. nella cabina secondaria denominata "SER" n. DD80-2-097602 sita nel comune di Airasca.

### Relazione annuale

29. L'Impresa dovrà redigere una relazione annuale relativa all'anno solare precedente, contenente i seguenti dati:

- valori medi mensili, massimi orari delle concentrazioni e flussi di massa complessivi relativi a ogni singolo mese e all'anno intero per i parametri degli effluenti monitorati in continuo, di cui al punto 9;
- numero di ore di attività, consumo complessivo di combustibile (biomassa e relativo potere calorifico inferiore medio), produzione di energia elettrica e termica utile di ogni singolo mese e totale dell'anno, calcolo dei rendimenti energetici e dei parametri LT e PES definiti rispettivamente dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 42/2002 e dal D.Lgs. 20/2007 e s.m.i.;
- biomasse combustibili utilizzate, con indicazione di quantità, tipologia, fornitore, luogo di origine e filiera di approvvigionamento;
- quantificazione dei rifiuti prodotti dal processo, con particolare riferimento a ceneri e scorie di caldaia e ai rifiuti derivanti dal trattamento dei fumi dell'impianto a biomassa, con indicazione della loro destinazione finale;

La relazione dovrà essere inviata entro il **30 aprile di ogni anno**, alla Provincia di Torino, al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. e al Comune di Airasca.